



# COMUNE DI MALESCO

*Provincia del Verbano-Cusio-Ossola*



Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.27

### OGGETTO:

**Esercizio della facoltà di cui all'art. 232, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per la non tenuta contabilità economico patrimoniale**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBAZZA ENRICO - Sindaco	Sì
2. BOTTINELLI DOMENICO - Vice Sindaco	Sì
3. BESANA CLAUDIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Salina Dott.ssa Antonella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Barbazza Enrico assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 232, comma 2, del TUEL dispone che: "gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale";

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Malesco, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, risulta inferiore ai 5 mila abitanti;

RILEVATO che, l'art. 15-quater, comma 1, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, ha disposto per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la possibilità di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (con modalità individuate dal DM 11 novembre 2019);

DATO ATTO che il 10 novembre 2020 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, che abroga e sostituisce il previgente DM 11 novembre 2019 e introduce, con l'allegato A, alcune modifiche sulle modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale;

VALUTATO che la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere esercitata con apposita deliberazione, che andrà trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della Legge 196/2009;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 48 del T.U. in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto

### DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232 comma 2 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà dell'Ente;
- 2) Di dare atto che dovrà comunque essere allegato un prospetto semplificato di determinazione della situazione patrimoniale di cui all'allegato A del DM 11 novembre 2020;
- 3) Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente e alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della Legge 196/2009;
- 4) Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

- 5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e di pubblicare la stessa mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Parere di regolarità tecnica e contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 28/04/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr. Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
Barbazza Enrico

Il Segretario Comunale  
Salina Dott.ssa Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-mag-2021 al 25-mag-2021 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale  
Salina Dott.ssa Antonella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Malesco, li 10/05/2021

Il Segretario Comunale  
Salina Dott.ssa Antonella

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
Salina Dott.ssa Antonella